

# **REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA E DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI CHIETI (L.R. 78/78 ss.mm. “Norme per il diritto allo studio”) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 29.05.2008.**

## **PREMESSA**

La Provincia di Chieti riconosce e favorisce il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel suo territorio e garantisce, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 112/98, i servizi di supporto organizzativo negli istituti di istruzione secondaria superiore a favore degli studenti con handicap o in situazioni di svantaggio. Tali specifici servizi di supporto organizzativo si concretizzano nell'assistenza specialistica all'integrazione scolastica (cosiddetta assistenza per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica) e il servizio di trasporto scolastico.

L'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ha luogo ai sensi del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

Detta individuazione costituisce la condizione per accedere agli interventi assistenziali sopra descritti. Questa avviene mediante apposita certificazione da cui risultino la disabilità o di svantaggio presentate dallo studente, tali da comportare difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione scolastica.

Il documento di certificazione viene redatto dall'unità multidisciplinare, operante nell'Azienda Sanitaria Locale di competenza. Le attestazioni di handicap prodotte da specialisti nell'esercizio della libera professione devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti A.S.L.

Il gruppo di lavoro che si occupa dello studente può chiedere ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela di attivarsi secondo le procedure di legge per la revisione della diagnosi funzionale. In ogni caso i genitori possono richiedere l'interruzione dei benefici previsti dalla L. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente scolastico.

Per la gestione dei servizi assistenziali di seguito descritti nei Capi I e II, la Provincia di Chieti provvede nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 78 del 15.12.1978 art. 5-bis, comma 6 e successive modifiche e integrazioni.

# **TITOLO I**

## **ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI TIPO SPECIALISTICO**

(ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE)

### **ARTICOLO 1**

#### **Definizione**

1. L'assistenza educativa scolastica di tipo specialistico (assistenza per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica) per studenti diversamente abili o svantaggiati è da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socio-educativo professionale fornite, di norma, presso l'Istituto scolastico superiore di secondo grado frequentato dallo studente e finalizzate alla piena e reale integrazione dello stesso nell'ambito scolastico.

2. L'Assistente per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica è personale appositamente formato, in possesso di competenze ed esperienze professionali specifiche – previste dalla normativa vigente -, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dello studente in situazione di handicap o svantaggiati (PEI). Egli ha il compito di sostenere lo studente nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini della effettiva partecipazione dello studente a tutte le attività scolastiche e, compatibilmente con l'organizzazione del proprio orario di lavoro, anche extra scolastiche.

3. La necessità di assegnare l'assistenza per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica all'interno dell'orario scolastico, deve essere esplicitata nella Diagnosi Funzionale di cui al D.P.C.M. 185 del 23 febbraio 2006 promulgato in attuazione dell'art. 35 c. 7 del 27 dicembre 2002 n.289 e nella verifica finale del PEI.

## **CAPO I**

### **Organizzazione del servizio**

#### **ARTICOLO 2**

##### **Presentazione delle domande**

1. Il Servizio può essere attivato solo a seguito di domanda, sottoscritta dal genitore o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela e presentata all'Istituto Scolastico di Scuola Superiore di secondo grado per l'anno scolastico successivo, al momento dell'iscrizione.

2. La domanda, predisposta sulla base dello schema di cui Deliberazione di Giunta Regionale n. 559 del 23 luglio 2003, allegato al presente Regolamento, deve essere corredata dalla documentazione necessaria per desumere le informazioni concernenti l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche dello studente, al fine di consentire un attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti indicati nel successivo articolo 3.

3. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare il competente gruppo H che sulla base delle domande pervenute redige il modulo allegato al presente Regolamento approvato dalla citata deliberazione regionale (All.1).

4. Il Dirigente scolastico provvede a trasmettere tutta la documentazione relativa alle domande pervenute , entro e non oltre il 15 giugno al competente Ufficio del Comune nel cui

territorio ha sede l'Istituto Scolastico di Scuola Superiore che lo studente diversamente abile frequenta od intende frequentare, per l'attivazione del servizio.

5. Il Comune territorialmente competente ha comunque la facoltà di richiedere all'Istituto Scolastico, ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

### **ARTICOLO 3** **Competenze dei Comuni**

1. Ai sensi dell'art. 5/bis della legge regionale n. 78 del 15.12.1978, il servizio di assistenza educativa scolastica di tipo specialistico (assistenza per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica), a favore di studenti diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici superiori di secondo grado, è organizzato dai Comuni dove hanno sede le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

2. Il servizio può essere organizzato ed erogato dall'Ente d'Ambito Sociale competente per territorio laddove i Comuni delegano il Servizio.

3. Gli Enti preposti alla gestione devono rispettare la normativa vigente per quanto riguarda il personale da impiegare e le relative qualifiche professionali, nonché attenersi al principio della continuità assistenziale.

4. Il Dirigente Responsabile del Servizio del Comune o EAS nel cui territorio ha sede l'Istituto Scolastico Superiore, che lo studente diversamente abile frequenta od intende frequentare, esaminata l'istanza presentata dal Dirigente Scolastico, dispone l'ammissione al servizio, tenuto conto della disponibilità finanziaria.

5. L'ammissione è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) residenza dello studente in uno dei Comuni della Provincia di Chieti;
- b) handicap dello studente, ai sensi dell'art. 3, della citata legge 104/92, certificato dalla documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. e debitamente aggiornata in caso di aggravamento;
- c) handicap visivo, in situazione di ipovedenza grave, certificato dalla competente A.S.L. ai sensi della L. 138/2001;
- d) indicazione specifica nel P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) della necessità di un educatore scolastico di tipo specialistico (assistente per l'autonomia e la comunicazione).

6. Qualora successivamente all'accoglimento dell'istanza vengano meno i suddetti presupposti l'Ufficio Comunale competente potrà disporre la revoca del servizio.

7. L'Ufficio competente del Comune o dell'EAS formula il piano annuale di intervento in favore dello studente diversamente abile, determinando il monte ore di assistenza da assegnare, in base alle richieste formulate dall'Istituto scolastico superiore e tenendo conto di quanto riportato nel P.D.F. allegato alla domanda.

8. Il monte ore non potrà essere superiore a 15 ore scolastiche settimanali, estensibili a 18, per un massimo di 3 ore giornaliere, qualora lo studente diversamente abile, in situazioni riconosciute di gravità, frequenti un Istituto scolastico superiore di secondo grado di carattere tecnologico / professionale in cui vi siano attività di laboratorio.

9. Ciascun Comune o EAS, entro e non oltre il 20 giugno dell'anno corrente, trasmette alla Provincia di Chieti il piano annuale degli interventi, debitamente approvato dall'organo competente, contenente l'indicazione del preventivo di spesa da sostenere per l'anno successivo e le prestazioni da erogare in favore degli studenti degli Istituti scolastici superiori di secondo grado (All.2).

#### **ARTICOLO 4**

##### **Competenze della Provincia**

1. La Provincia di Chieti, nel rispetto della normativa vigente, inoltra alla Regione Abruzzo il programma provinciale degli interventi per garantire l'Assistenza educativa scolastica di tipo specialistico (assistenza per l'autonomia e la comunicazione) per studenti diversamente abili, iscritti e frequentanti gli Istituti scolastici superiori di secondo grado con sede nei Comuni del proprio territorio e la relativa previsione finanziaria, regolarmente approvato dagli organi competenti, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. La Provincia, inoltre, provvede ad organizzare attività di verifica e controllo in ordine al corretto e puntuale svolgimento del servizio.

## **TITOLO II**

### **TRASPORTO SCOLASTICO**

#### **ARTICOLO 5**

##### **Definizione**

Il servizio di trasporto scolastico è da intendersi come la messa a disposizione di automezzi e personale che facilitino il raggiungimento delle sedi scolastiche da parte di quegli studenti portatori di handicap che, a causa della propria disabilità, non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di linea o di affrontare percorsi a piedi.

#### **CAPO I**

##### **Organizzazione del servizio**

#### **ARTICOLO 6**

##### **Competenze dei Comuni o degli Enti di Ambito Sociale**

1. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2004 il servizio di trasporto scolastico per studenti diversamente abili, frequentanti gli Istituti scolastici superiori di secondo grado, è organizzato dai Comuni di residenza degli studenti stessi.

2. Il servizio può essere organizzato ed erogato dall'Ente d'Ambito Sociale competente per territorio laddove i Comuni gliene diano mandato.

3. Il competente Ufficio del Comune o EAS provvede all'organizzazione del servizio di trasporto, secondo la normativa di riferimento, ed è responsabile degli studenti trasportati solo ed unicamente durante il trasporto stesso.

## **ARTICOLO 7**

### **Modalità di presentazione della domanda**

1. Il genitore o tutore dello studente diversamente abile deve presentare la domanda di accesso al servizio entro e non oltre il 15 giugno dell'anno corrente, per l'anno scolastico successivo, al competente Ufficio del Comune nel cui territorio ha la propria residenza, nella forma e con le modalità stabilite dall'Ufficio medesimo.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria per desumere le informazioni concernenti l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche dello studente, al fine di consentire una attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti indicati al successivo art. 8.

3. Il Comune territorialmente competente ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

4. La domanda può essere presentata ai suddetti Uffici Comunali anche dallo stesso studente diversamente abile, se maggiorenne.

## **ARTICOLO 8**

### **Competenze del Comune o dell'Ente di Ambito Sociale**

1. Il Dirigente Responsabile del Servizio del Comune o EAS nel cui territorio ha la residenza lo studente diversamente abile, che frequenta o intende frequentare un Istituto scolastico superiore di secondo grado, con sede nell'ambito del territorio provinciale, determina l'ammissione al servizio.

2. L'ammissione al servizio è determinata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) residenza dello studente in uno dei Comuni della Provincia di Chieti;
- b) handicap dello studente, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 104/92 certificato dalla documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. e debitamente aggiornata, in caso di aggravamento, nella quale si attesti che lo studente non è autosufficiente ed affetto da patologia che non gli consente il trasporto con mezzi pubblici ordinari;
- c) iscrizione presso un Istituto scolastico superiore di secondo grado della Provincia di Chieti, certificata dal Dirigente Scolastico .

Qualora successivamente all'accoglimento dell'istanza vengano meno i suddetti presupposti l'Ufficio Comunale competente potrà disporre la revoca del servizio.

3. Ciascun Comune o EAS, entro e non oltre il 20 giugno dell'anno corrente, trasmette alla Provincia di Chieti il Piano degli interventi e delle prestazioni da erogare in favore degli studenti degli Istituti scolastici superiori di secondo grado, unitamente al preventivo delle spese da sostenere per l'anno successivo (All.2).

4. Il Comune o l'EAS si obbliga a presentare alla Provincia entro il 15 gennaio di ogni anno il rendiconto dei servizi erogati, approvato con determinazione dirigenziale, specificando gli utenti ammessi e le spese sostenute nell'anno solare di riferimento.

**ARTICOLO 9**  
**Competenze della Provincia**

1. La Provincia di Chieti, nel rispetto della normativa vigente, inoltra alla Regione Abruzzo il programma degli interventi dei Comuni del proprio territorio e la relativa previsione finanziaria, regolarmente approvato dagli organi competenti, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. La Provincia, inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Regione Abruzzo il rendiconto dettagliato delle spese sostenute per accedere al contributo regionale, concesso in base alle proprie disponibilità finanziarie, di norma pari al 50% della spesa totale sostenuta dalla Provincia.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE**

**ARTICOLO 10**  
**Disposizioni finanziarie**

1. La Provincia utilizza le risorse assegnate annualmente dalla Regione Abruzzo per l'attuazione dei compiti concernenti i servizi di assistenza agli studenti diversamente abili, descritti nel presente regolamento ai Titoli I e II, in base alla disponibilità del bilancio provinciale, incrementate con risorse proprie.

Sulla base delle richieste e delle risorse iscritte in bilancio, la Provincia assicura i trasferimenti finanziari ai Comuni e agli Enti di Ambito Sociale che erogano i servizi oggetto del presente Regolamento con le seguenti modalità:

a) Una prima quota pari al 50% della spesa che ciascun Comune o Ente d'Ambito sociale si impegna a sostenere nell'anno solare di riferimento, viene liquidata entro il 31 marzo dell'anno corrente a titolo di acconto, sulla base delle previsioni di spesa e di utenza per l'anno solare in corso, già trasmesse e acquisite dai Comuni o E.A.S. entro il 30 giugno dell'anno precedente.

b) Il saldo, previo introito dei fondi regionali, viene liquidato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a seguito di rendicontazione dei servizi erogati, specificando gli utenti ammessi e le spese sostenute nell'anno solare di riferimento. Alla determinazione dirigenziale di approvazione del rendiconto vanno allegate le copie delle fatture.

2. La Provincia di Chieti garantisce ai Comuni e/o agli E.A.S. interessati, in caso di particolare ritardo nell'erogazione dei fondi regionali, la corresponsione dei contributi annuali per i servizi di assistenza qualificata e trasporto scolastico, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti.